

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009), per l'installazione di ascensori.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 30 dicembre.2008 n. 17 (*legge finanziaria 2009*) per l'installazione di ascensori.

Art. 2

(Strutture competenti ai fini del procedimento)

1. Alla ricezione delle domande, concessione ed erogazione dei contributi in argomento, all'esame dei progetti degli interventi di cui all'articolo 3 e ad eventuali sopralluoghi che si riterranno necessari, provvederà la Direzione Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio.

Art. 3

(Interventi finanziabili)

1. Destinatari dei contributi sono i condomini privati con più di tre livelli fuori terra privi di ascensore.
2. Per livelli si intendono i piani dei condomini abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno.1989, n. 236, nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati o porticati.
3. E' ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:
 - a) costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi, quali: scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, fornitura e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa;
 - b) competenze professionali per la progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella percentuale massima del 12%, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres..
4. Il contributo non può superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile che, comprensiva dell'I.V.A., non può comunque essere superiore all'importo di euro 78.000,00.
5. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva alla presentazione della domanda.

6. E' ammissibile a contributo la spesa determinata ai sensi del presente articolo, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica anche di natura fiscale.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalità di presentazione delle domande da far pervenire alle Direzioni Provinciali Lavori Pubblici territorialmente competenti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le domande di contributo sono presentate dall'amministratore del condominio, ovvero da un rappresentante dei condomini munito di mandato.
4. Le domande di contributo devono essere redatte secondo lo schema allegato e parte integrante del bando, corredate da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui all'allegato A.
5. Alla domanda di contributo devono essere allegati:
 - a) atto di nomina dell'amministratore, ovvero atto di conferimento di procura comprensiva di mandato;
 - b) delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa, secondo le modalità previste in materia di innovazioni dall'articolo 1120 c.c., comma 1, e con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma c.c.;
 - c) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate all'articolo 3, comma 3;
 - d) certificato medico comprovante la condizione di disabile, secondo quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

Art. 5

(Criteri e priorità di valutazione)

1. La valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009) viene effettuata tenendo conto, per ciascun condominio, del numero dei livelli, delle persone disabili e delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, secondo le tabelle riportate nell'allegato A.
2. I requisiti e le priorità sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
3. Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti nei condomini privati il risultato viene arrotondato all'unità superiore.

Art. 6

(Istruttoria)

- 1 Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici riceventi la domanda di contributo verificano l'accogliibilità della stessa; qualora sia necessario integrare la documentazione allegata alla domanda, ne danno comunicazione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine perentorio, non superiore a giorni 10, per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.
- 2 Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio attribuiscono alle domande presentate il punteggio secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 5 e provvedono, entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 4, comma 2, a trasmettere alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici i dati necessari per la formulazione della graduatoria.
- 3 In caso di parità di punteggio viene privilegiato chi ha conseguito il medesimo tramite la somma di più priorità. In caso di ulteriore parità di condizioni la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici provvederà ad effettuare il sorteggio fra le domande qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti per il soddisfacimento di tutte le domande accoglibili.
- 4 La Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici predispone la graduatoria delle domande accoglibili, unitamente all'elenco delle domande non accolte.

Art. 7

(Approvazione della graduatoria)

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è approvata la graduatoria delle domande accoglibili, unitamente all'elenco delle domande non accolte.
- 2 La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3 Sulla base delle domande presentate e della successiva graduatoria si provvede al riparto dei fondi tra le singole Direzioni Provinciali.
- 4 Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la Direzione Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio dà comunicazione agli interessati della conclusione del procedimento.

Art. 8

(Documentazione necessaria ai fini della concessione)

- 1 Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai fini della concessione dell'agevolazione richiedono con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, ai soggetti inseriti in posizione utile, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni:

- a) progetto relativo all'intervento, comprensivo di relazione tecnica e preventivo di spesa, munito di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla-osta o quant'altro dovuto per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), relativa ad altre eventuali agevolazioni richieste o concesse aventi la medesima finalità, con allegato il preventivo della spesa rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'intervento, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica anche di natura fiscale
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.
 3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda, che viene comunicata dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

Art. 9

(Modalità di concessione)

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo nel quale vengono fissati i termini per la rendicontazione della spesa non eccedenti i tre anni dalla data del provvedimento stesso.
2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.
3. I termini stabiliti dai Direttori Provinciali Lavori Pubblici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata dei richiedenti per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

Art. 10

(Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa all'intervento finanziato con i contributi di cui all'articolo 1, l'amministratore del condominio ovvero il rappresentante dei condomini di cui all'articolo 4, comma 3, presenta nei termini previsti dal decreto di concessione e secondo le disposizioni dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata, ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (*Disciplina organica dei lavori pubblici*);
 - b) certificato di collaudo finale dell'impianto e dichiarazione di fine lavori delle opere edili necessarie per la realizzazione dell'intervento, presentata al Comune a chiusura degli interventi autorizzati e ammessi a finanziamento;

- c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- d) prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

Art. 11

(Determinazione definitiva ed erogazione del contributo)

1. Il Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, accerta la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sulla base della documentazione trasmessa di cui all'articolo 10., determina definitivamente l'ammontare del contributo e ne dispone il pagamento in un'unica soluzione.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A"
(riferito agli articoli 4 e 5)

Tabelle dei criteri e priorità di valutazione delle domande

N° Livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
> 6	20

N° Disabili	Punteggio
1	1
2	2
3	3
Da 4 a 6	4
> 6	5

% Ultrasess.	Punteggio
Da 10 a 20	1
Da 21 a 30	2
> 30	3

VISTO: IL PRESIDENTE